

Autorità: Corte appello Napoli sez. I

Data: 01/06/2018

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

-PRIMA SEZIONE CIVILE -

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera - Presidente -

Dott.ssa Alessandra Tabarro - Consigliere -

Dott.ssa Ilaria Pepe - Consigliere relatore -

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 7125/2017 del ruolo contenzioso civile pendente

TRA

COMUNE DI ... con l'Avvocato ...

- APPELLANTE -

e

AAA con l'Avvocato ...

- APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI -

BBB con l'Avvocato ...

- APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE -

CCC con l'Avvocato ...

- APPELLATA -

fatto e diritto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di ... ha chiesto la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della sentenza n. 2888/2017 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14.11.2017, con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte da ... e ..., il Comune e la ... sono state condannate in solido al pagamento di €9.835,40 in favore di ... nonché di €14.525,61 in favore della società ... (a titolo di risarcimento del danno causato da infiltrazioni ed allagamenti verificatisi nel settembre del 2011 e nel luglio del 2012, quale conseguenza dell'omessa manutenzione di una rete fognaria di fatto mista).

2. Si è costituita la ..., spiegando appello incidentale e chiedendo a sua volta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.

3. Si sono costituiti ... e ... quali hanno chiesto il rigetto delle istanze cautelari, dell'appello proposto dal Comune e dell'appello incidentale proposto dalla ...

I predetti appellati hanno altresì spiegato appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno subito e chiedendo il riconoscimento delle maggiori voci di danno effettivamente subite.

4. Si è costituita ..., chiamata in causa in garanzia nel giudizio di primo grado dal Comune di ... chiedendo il rigetto dell'appello proposto da tale ente.

5. Acquisiti gli atti depositati telematicamente nel fascicolo di primo grado e sentite le parti, il Collegio ha riservato la decisione sulle istanze cautelari.

[omissis]

10. Osserva infine la Corte che, avuto riguardo alla natura della causa, al valore della lite ed alle questioni di diritto che vengono in considerazione nel presente giudizio, sussistono i presupposti per disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma secondo del D.Lgs. n. 28/10, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

[omissis]

Deve altresì precisarsi che il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche quando l'accordo non è raggiunto, coerentemente con la funzione attiva e deflattiva della mediazione, quale istituto non destinato ad esaurirsi in una mera ricognizione dell'attività delle parti.

La finalità dell'istituto è infatti quella di offrire alle parti una possibile definizione extra giudiziale della controversia evitando l'inevitabile alea del giudizio, l'ulteriore aggravio dei costi processuali ed i tempi necessari per addivenire alla definizione giudiziale della lite (dovendosi sul punto sottolineare che la decisione di questa Corte potrà essere oggetto di impugnazione e che comunque, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, sarà necessaria un'ulteriore attività esecutiva).

P.Q.M.

- RIGETTA le istanze di sospensione;

- DISPONE l'esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza ed a cura della parte più diligente, della relativa istanza (corredata da copia della presente ordinanza) presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;

- AVVISA le parti che l'esperimento della procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che la condizione potrà considerarsi avverata a fronte della partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare;

- DISPONE che il mediatore, ove la conciliazione non riesca, formi processo verbale dando conto: i) della proposta comunque formulata; ii) della partecipazione ovvero della mancata partecipazione delle

parti; iii) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare, anche ai sensi dell'art. 8, comma quarto bis del D.Lgs. 28/2010, nonché degli artt. 116 comma secondo, 91 e 96 comma terzo c.p.c.

- FISSA l'udienza del 28.11.2018 per la verifica dell'esito della mediazione tramite la produzione, a cura della parte più diligente, del verbale completo della procedura.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, 23/5/16

Depositata in cancelleria il 01/06/2018.

